

COMUNE DI BERZO INFERIORE
PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELLA VIDEOSORVEGLIANZA**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30 NOVEMBRE 2004
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28 LUGLIO 2006**

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e definizioni

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio comunale, gestito ed impiegato dalla Polizia locale del Comune di Berzo Inferiore, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o Associazione coinvolti nel trattamento.

Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché da quanto prescritto dai provvedimenti generali del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "**banca di dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano chiunque circoli nell'area interessata;
- b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o Associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamento di immagini effettuato attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "**titolare**", l'Ente Comune di Berzo Inferiore, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "**responsabile**", la persona fisica preposta dal titolare al trattamento dei dati personali;
- f) per "**incaricato**", la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o Associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio del Comune di Berzo Inferiore e collegato alla sala di controllo sita all'interno dell'ufficio della Polizia Locale.

Art. 3 – Finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Berzo Inferiore, in particolare dal D.L.vo 267/00, dal D.P.R. n. 616/77, dalla legge sull'ordinamento della polizia locale n. 65/86, dalla legge regionale n. 04/03 nonché dallo statuto comunale e dai regolamenti comunali vigenti e, in estrema sintesi, hanno lo scopo di:

- a) attivare misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale;
- b) individuare situazioni che richiedano il pronto intervento delle Forze dell'Ordine;
- c) vigilare sul pubblico traffico;
- d) accertare atti di vandalismo, danneggiamento degli immobili, con particolare riferimento al patrimonio comunale ed altri reati in genere;
- e) prevenire situazioni di disturbo alla quiete pubblica.

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano chiunque circoli nell'area interessata.

CAPO II PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE AL SISTEMA

Art. 4 – Accesso al sistema

L'accesso al sistema e quindi anche il relativo brandeggio delle telecamere per lo spostamento della direzione di registrazione ed il cambiamento dei tempi di movimento delle stesse è consentito solamente al responsabile ed all'incaricato.

Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati per iscritto dal responsabile, escluso il personale addetto alla manutenzione del sistema.

Art. 5 – Responsabile del trattamento dei dati

Il Sindaco, in qualità di autorità locale di pubblica sicurezza, è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati ai sensi per gli effetti dell'art. 1, comma 3, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del responsabile.

Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento e procedere al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare.

Art. 6 – Incaricato del trattamento dei dati

Il responsabile designa l'incaricato nell'ambito degli Agenti di Polizia Locale.

All'incaricato verrà affidata la custodia e la conservazione della propria password e delle chiavi della sala di controllo e dell'armadio destinato alla conservazione dei supporti magnetici.

L'incaricato del materiale trattamento deve elaborare i dati personali ai quali ha accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 7 - Modalità di raccolta dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- b) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- c) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate nel territorio urbano in conformità all'elenco dei siti di ripresa predisposto dal Sindaco ed approvato dalla Giunta Comunale con apposito atto. Tale procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco.

Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre, le telecamere sono dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale) e zoom ottico e digitale e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato, di cui al precedente art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo della Polizia Locale. In questa sede le immagini potranno essere visualizzate su monitor e saranno registrate su un supporto magnetico. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.

Art. 8 – Durata della conservazione dei dati

Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 24 (ventiquattro) ore presso la sala di controllo. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle registrate, in tempo inferiore a quello citato.

Il termine di conservazione delle immagini potrà essere superiore alle 24 (ventiquattro) e, comunque, non potrà superare la settimana (sette giorni) nei seguenti casi:

- peculiari esigenze tecniche;
- particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento.

Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e, comunque, in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o conservare una copia specificatamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Qualora pervenga segnalazione di denuncia di reato, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili degli atti saranno riversate su un nuovo supporto al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini della autorità giudiziaria o di polizia.

I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del necessario periodo di utilizzo, saranno distrutti previa cancellazione delle immagini registrate.

Art. 9 - Obblighi dell'incaricato

L'utilizzo del brandeggio da parte dell'incaricato al trattamento dovrà essere limitato ai siti indicati nel documento di cui al comma 2 del precedente articolo, come eventualmente modificato ed integrato.

L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 2 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.

La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 10 - Informazioni rese al momento della raccolta

Il Comune di Berzo Inferiore, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/1993 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente da posizionarsi all'ingresso del paese e nelle aree videosorvegliate.

Il Comune di Berzo Inferiore, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 11, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 11 - Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni, mediante lettera, telefax o posta elettronica.

Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 12 - Sicurezza dei dati

La sala di controllo è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata nell'ufficio della Polizia Locale non accessibile al pubblico nella parte adibita al controllo.

L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 13 - Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o da altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

Art. 14 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

La materia è disciplinata dall'art.14 del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

Art. 15 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è regolamentata dall'art. 15 del Codice di cui al precedente articolo.

Art. 16 - Comunicazione

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Berzo Inferiore a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19.2 del D.P.R. 196/03.

Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

Art. 17 - Tutela amministrativa e giurisdizionale

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli articoli 141 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è l'incaricato del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Modifiche regolamentari

I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

Art. 19 - Entrata in vigore. (Articolo modificato con deliberazione di C.C. n. 30 del 28/07/06)

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dall'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.